

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1387

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTI, STORCHI, FABBRI, MENGOZZI, DEGAN, LONGONI,
BIANCHI GERARDO, BERSANI, CARRA, DE PONTI, TANTALO**

Presentata il 30 aprile 1969

Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prescrive l'obbligatorietà anche per gli enti collettivi e per i circoli privati di qualunque specie, di munirsi di licenza rilasciata dal Questore, per poter esercitare la vendita ed il consumo di vino, di birra e di qualsiasi bevanda alcolica, anche se la vendita ed il consumo sono limitati ai soli loro soci.

Il successivo articolo 95, inoltre, limita il numero delle suddette licenze in rapporto di una ogni 400 abitanti.

A questa disciplina sono state previste due eccezioni: l'una, attualmente in vigore, è contemplata dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, l'altra, ormai scaduta, dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Quella tutt'ora in corso esclude dal rapporto-limite fissato dall'articolo 95 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico

che si propongono l'assistenza, quali: ENAL, ACLI, ENDAS, ecc.; la deroga, scaduta, invece, prevedeva la stessa esclusione, ma limitata nel tempo, a favore delle cooperative di consumo, legalmente costituite e funzionanti, per la concessione della vendita di vino sul posto ai soli loro soci: detta deroga si è prescritta con lo scadere del sesto mese dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1946, e cioè con il 26 marzo 1947.

Poiché il rapporto-limite stabilito dal testo unico del 1931 è stato ormai raggiunto in tutti i comuni e loro frazioni, gli enti cooperativi di consumo che si propongono di fornire ai propri soci vino, birra e altre bevande alcoliche, sono posti di fronte all'alternativa, dal 27 marzo 1947 in poi, di rilevare, ad oneroso prezzo di mercato, un esercizio pubblico munito di licenza di pubblica sicurezza, oppure di usufruire di detta licenza aderendo ad uno degli Enti di assistenza di diritto pubblico a favore dei quali è ancora in vigore la deroga

all'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sancita con l'articolo 1 del decreto presidenziale 28 giugno 1946, n. 78.

Tale situazione, che pone in evidente difficoltà gli Enti cooperativi di consumo, può essere superata o modificando il rapporto-limite delle licenze, modifica, peraltro, della quale potrebbero indifferentemente beneficiare le cooperative o altri commercianti, oppure estendendo alle cooperative di consumo le facoltà che l'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, ha previsto e mantiene in atto per i circoli degli enti di diritto pubblico, con i quali, fra l'altro, le cooperative di consumo hanno molte affinità.

Partendo da queste constatazioni, le cui ripercussioni sui soci delle cooperative di con-

suno non hanno solamente aspetti economici, ma anche e ancora più sociali, abbiamo elaborato l'unità proposta di legge la quale non prevede la estensione indiscriminata alle cooperative di consumo della facoltà di vendere al minuto bevande alcooliche sul posto, ma limita la predetta facoltà di vendita ai soli soci della cooperativa, e la condiziona altresì ad un numero consistente degli stessi: e ciò al fine di non consentire un esercizio, quale quello della vendita e della mescita, ad un numero forzatamente ridotto di consumatori, con inevitabili forti spese.

La proposta, infine, vieta la vendita di sostanze contenenti più del 21 per cento del volume di alcool.

Per le finalità sociali cui la proposta si ispira confidiamo nel suo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, recante modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi, è così modificato:

« Non sono compresi nel rapporto-limite previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongono l'assistenza, nonché a quelli annessi alle cooperative di consumo, le quali abbiano non meno di cinquanta soci.

Negli spacci predetti è vietata la vendita delle sostanze contenenti più del 21 per cento del volume di alcool ».